



# COMUNE DI VALLIO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

**DECRETO n. 000008 del 22.06.2020**

**OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

## IL SINDACO

### PREMESSO che:

- ✓ il D.Lgs. n. 150, del 27.10.2009, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ha attuato una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, finalizzata fra l'altro ad una migliore organizzazione del lavoro, alla ricerca di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi e all'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa;
- ✓ l'art. 14 del citato D.Lgs., ha previsto l'istituzione dell'Organismo di Valutazione indipendente in sostituzione dei servizi di controllo interno;
- ✓ la delibera n. 121/2010 la CIVIT, modificando il suo iniziale avviso, ha chiarito che l'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non trova applicazione ai Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) e, pertanto, rientra nella discrezionalità del singolo Ente, la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- ✓ con parere 30 maggio 2011, n. 325, la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha chiarito definitivamente che l'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non è operante per gli Enti Locali; la magistratura contabile ha evidenziato come ai sensi dell'art. 16 della riforma Brunetta, risulti di immediata e diretta applicazione all'ordinamento locale solo l'art. 11, commi 1 e 3; sono, invece, disposizioni di principio, alle quali gli ordinamenti di Comuni e Province debbono essere adeguati, quelle contenute negli articoli 3, 4, 5, commi 2, 7, 9 e 15, comma 1; il parere osserva, dunque, che il D.Lgs. n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli Enti Locali di applicare, nemmeno per via di principio, l'art. 14, che disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione;
- ✓ simmetricamente, allora, gli Enti Locali possono del tutto legittimamente continuare ad avvalersi dei Nuclei di Valutazione precedentemente istituiti e nella composizione fissata dai regolamenti interni, per effettuare le operazioni di programmazione e valutazione dell'attività gestionale;

**VISTA** la deliberazione n. 21/2012 della ex CIVIT, in tema di organo competente alla nomina del Nucleo di Valutazione, che individua nel Sindaco, l'Organo deputato alla nomina cui trattasi;

**ATTESO** che necessita, pertanto, reiterare il provvedimento di nomina assunto da organo competente per materia;

**RAVVISATA**, altresì, l'opportunità di procedere alla nomina di un Organismo monocratico, per economia di spesa, snellezza operativa ed il numero limitato di dipendenti;

**RITENUTO** di individuare temporaneamente il Segretario Generale dell'Ente, quale soggetto più indicato a ricoprire il ruolo di che trattasi, fino a nomina di una figura esterna;

**VISTI:**

- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il D.Lgs. n. 165/2001;
- ✓ il D.Lgs. n. 150/2009;


**DECRETA**

1. di **NOMINARE** il dott. ALESSANDRO TOMASELLI, componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Vallio Terme;
2. di **DARE ATTO** che i compiti dell'Organismo Nucleo di Valutazione sono definiti in base a quanto stabilito dalle leggi, statuti e regolamenti comunali e dai contratti collettivi di lavoro e che lo stesso Organismo opera in posizione di autonomia funzionale e risponde al Sindaco, quale organo di direzione politica.

Il presente decreto ha efficacia fino alla sua eventuale e motivata revoca.

**IL SINDACO**

Dott.ssa Roberta Ferandi



Per presa d'atto

(il Segretario Dott. Alessandro Tomaselli)

